

EDITORIALE

Diamo una mano alla riforma delle ADR

La mediazione civile e commerciale, la negoziazione assistita, il trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria e le ulteriori disposizioni dei procedimenti di separazione personale e di divorzio recentemente introdotte meritano tre riflessioni.

La prima riflessione è l'esigenza di raccogliere e organizzare le disposizioni in materia. Un testo normativo unico sugli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (le cosiddette ADR) ne faciliterebbe l'utilizzo, la diffusione e la comprensione.

La seconda riflessione è che gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie stragiudiziali devono essere articolati e monitorati costantemente. A tal fine, il Ministero della giustizia, come nelle intenzioni del Libro Verde sulla mediazione civile e commerciale, dovrebbe prevedere una cabina di regia per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei provvedimenti normativi.

La terza riflessione perviene dalla necessità di una stabilità normativa. Stabilità normativa che deve guardare l'attività degli organismi di mediazione, dei mediatori e degli assistenti professionali delle parti nell'ambito della consulenza stragiudiziale.

Gli organismi di mediazione sono chiamati a svolgere la propria attività in un contesto che inevitabilmente è quello della legge di mercato regolato dalla competitività sempre più serrata e che per poter essere affrontata con possibilità di successo richiede un'attenta analisi delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti in termini di ricavi. La recente sentenza del TAR del Lazio R.G. 11235/2010 del 23 gennaio 2015 ha abrogato la norma che prevede le spese di avvio del procedimento di mediazione che, assommate al primo incontro gratuito, destabilizzano il sistema previsto dal decreto legislativo 28/2010 fondato sul ruolo degli organismi di mediazione. Il sistema dovrebbe verificare le condizioni affinché gli organismi di mediazione possano ben operare.

Inoltre la previsione del primo incontro gratuito determina per il mediatore, professionista formato, il dover svolgere prestazioni gratuite. Tutto ciò contravviene con il disposto costituzionale che all'articolo 35 detta "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" e all'articolo 36 "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro...".

Ed infine il balletto normativo a cui stiamo assistendo nella consulenza stragiudiziale. L'assistenza in mediazione è nata con il decreto legislativo 28/2010 come attività professionale libera e volontaria per le parti. Molti professionisti si sono formati con impegno alla materia. Successivamente il decreto del fare ha introdotto l'assistenza obbligatoria tecnico legale in mediazione e il decreto legge 132/2014 ha previsto esclusivamente attività svolte dagli avvocati nella negoziazione assistita e in questo arbitrato. Adesso il contraddittorio è lontano dagli obiettivi di semplificazione del disegno di legge sulla concorrenza che, come ha rilevato il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Gerardo Longobardi "penalizzano alcune categorie professionali e ne avvantaggiano altre, senza perseguire, a parer nostro, l'obiettivo della semplificazione. È quindi una semplificazione a somma zero. Per contro, nonostante la dichiarata volontà di favorire il consumatore, il disegno di legge lo priva di qualsiasi effettiva tutela circa la garanzia del rispetto delle condizioni minime imposte dalla legge". A tale proposito è utile ricordare la direttiva 2013/11/UE (sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori attraverso l'intervento di organismi ADR) che all'art. 8, lettera b), recita "le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere ad un avvocato o un consulente legale". La Direttiva dev'essere recepita dagli Stati membri entro il 9 luglio 2015. Sottolinea Longobardi, "se l'obiettivo dell'esecutivo era quello di liberalizzare taluni servizi professionali, non si comprende come mai, rispetto ad alcune anticipazioni della vigilia, sia 'saltata' la soppressione dall'ordinamento forense dell'esclusiva agli avvocati dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa nelle procedure arbitrali rituali".

In attesa di conoscere il testo definitivo del ddl, auspico una previsione della carta costituzionale che introduca la tutela stragiudiziale degli interessi delle parti.

MARCO CEINO